



REGOLAMENTO DEL VERDE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO E LA SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI VERDI

Approvato con delibera del C.C. n° 66 del 14 12 2015
Esecutiva il 16.01.2016

INDICE

TITOLO I -ASPETTI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Operatori del Verde	5
TITOLO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO	6
Art. 3 - Ambiti di applicazione	6
Art. 4 - Piante monumentali	7
Art. 5 - Autorizzazione per interventi di piantagione, trapianto, abbattimento e potatura	8
Art. 6 - Modalità per la richiesta dell'autorizzazione	10
Art. 7 - Autorizzazione per abbattimento urgente	13
Art. 8 - Piantagioni in sostituzione	14
Art. 9 - Linee guida progettuali nelle nuove piantagioni	16
Art. 10 - Esonero di autorizzazione	17
Art. 11-Gestione e manutenzione verde pubblico attraverso l'adozione	17
Art. 12 –Concessione di aree destinate a verde pubblico	18
Art. 13- Divieti e prescrizioni	18
Art. 14- Salvaguardia fitopatologica	19
Art. 15 - Lotta fitopatologica obbligatoria	19
Art. 16 - Difesa delle radici e del colletto	20
Art. 17 - Altri interventi prescritti	20
TITOLO III – SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE	21
Art. 18 - Sanzione per abbattimento abusivo di piante di alto fusto	21
Art. 19 - Sanzione per l'inadempienza alla sostituzione dell'esemplare abbattuto	21
Art. 20 - Altre sanzioni	21
Art. 21 - Ripristino	22
Art. 22 – Procedimento	22
Art. 23 - Entrata in vigore del presente Regolamento e applicazione	22
ALLEGATO A – Piante da utilizzare all'interno del territorio Comunale	23
PARTE 1 - Specie di <u>prima grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantumazioni(sviluppo normalmente presunto oltre i 10 mt altezza)</u>	23
PARTE 2 - Specie di <u>seconda grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantumazioni(sviluppo normalmente presunto inferiore ai 10 mt altezza)</u>	24
PARTE 3 - Specie <u>arbustive tipiche della zona</u>	24

ALLEGATO B - Piante da evitare all'interno del territorio Comunale in tutte le loro varietà e cultivars	25
ALLEGATO C – PIANTE PARTICOLARMENTE SENSIBILI A FITOPATIE GRAVI O OSPITI DI INSETTI SGRADITI	26
ALLEGATO D – MODULISTICA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO	
ALLEGATO E-METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE	

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso e fruizione degli Spazi Verdi, ne è lo strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica nonché di guida delle scelte progettuali nelle nuove edificazioni e fornisce un supporto al cittadino, all'operatore del verde e all'amministrazione pubblica per operare correttamente sul territorio.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli esemplari arborei di cui agli articoli 3 e 4 del Titolo II e a tutti gli spazi verdi non agricoli, privati, pubblici o asserviti ad uso pubblico e meglio identificati in funzione delle loro caratteristiche e uso:

a) Parchi urbani e giardini pubblici; sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del verde è di carattere estensivo e la vegetazione deve presentare caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Occorre prevedere specie arboree in prevalenza autoctone, rispettandone i corretti sestri di impianto ed utilizzare per le superfici a prato miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclo pedonale, dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.

b) Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici; sono caratterizzate da impianti a verde di piccole e medie dimensioni a complemento delle relative attività. Per il verde scolastico si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno impedire fisicamente l'accesso ai mezzi per la manutenzione, non dovranno costituire un possibile pericolo per i frequentatori (spine, frutti e altri organi della pianta velenosi) e non dovranno essere ecologicamente invasive.

c) Aree a verde di pertinenza di edifici privati; sono caratterizzate da impianti a verde di piccole e medie dimensioni. Per il verde privato si dovrà prestare particolare attenzione nella scelta e ubicazione delle essenze che non dovranno causare danni alle infrastrutture pubbliche e non dovranno essere ecologicamente invasive.

d) Aree gioco per bambini; sono aree con impianti a verde semplici a base di alberi, arbusti e prato, destinate al gioco dei bambini. Devono essere di facile accesso, garantire la sicurezza degli utenti ed il massimo di protezione dagli agenti inquinanti. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia, mentre l'arredo vegetale dovrà garantire buone condizioni di vivibilità climatica ed un ambiente gradevole e stimolante.

e) Verde ornamentale; aiuole di varia natura e di modeste dimensioni, non fruibili al pubblico, che prevedono impianti semplici a base di alberi, arbusti e prato rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.

f) Parchi e giardini storici; sono le aree a verde che hanno particolare significato storico, artistico, paesaggistico o ambientale e sono sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per i Beni Architettonici e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara

g) Verde stradale; è rappresentato da alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e fioriere; la scelta delle specie deve essere adeguata allo specifico utilizzo ed agli spazi disponibili, in particolare le essenze vegetali scelte devono presentare portamento eretto, buona resistenza alle avversità climatiche e parassitologiche, nonché

all'inquinamento. In prossimità degli assi stradali si dovrà verificare periodicamente la stabilità delle piante esistenti e garantire le normali condizioni di visibilità.

h) Verde di fasce residuali; sono le aree poste a margine delle grandi strutture viarie, ferroviarie e degli elettrodotti, non finalizzate all'uso antropico a causa del notevole inquinamento atmosferico ed acustico. Ove le dimensioni dell'area lo consentano dovranno essere sviluppate fasce arboree atte a mitigare l'impatto visivo ed acustico delle strutture viarie e ferroviarie.

3. Il presente Regolamento integra le norme contenute nei seguenti Regolamenti e Codici: Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Locale di Igiene, Codice della Strada, Codice Penale e Codice Civile, Legislazione Nazionale e Regionale in materia di tutela e protezione della natura.

Art. 2 - Operatori del Verde

1. Allo scopo di assicurare una elevata qualità nella formazione, gestione e manutenzione degli Spazi Verdi sul territorio, l'Amministrazione Comunale:

a) individua come settore competente, con il compito di promuovere e salvaguardare le aree verdi sul territorio, l'ufficio Verde Pubblico, di cui, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ne sono sinonimi i seguenti termini: "Settore competente al rilascio dell'autorizzazione/i", "Settore competente alla gestione e tutela del Verde", "Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano".

b) considera esperti in materia di Verde Urbano le figure professionali e i tecnici specificatamente abilitati in materia botanica, ambientale e fitopatologia come i Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, ecc. iscritti regolarmente al proprio Albo professionale ovvero Enti ed Istituzioni specializzati nel settore del verde urbano (Istituti Universitari, Scuole Agrarie, ecc.).

c) le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Dirigente del Settore a cui compete la gestione del Verde Pubblico e Privato.

d) richiede che l'esecuzione di interventi di nuova formazione e manutenzione del verde di rilevante impatto sul territorio siano eseguiti da ditte specializzate nel settore della gestione del verde, cioè regolarmente iscritte nell'apposita categoria nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

TITOLO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art. 3 - Ambiti di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) gli alberi la cui circonferenza del tronco, misurata a circa m 1,30 (a petto d'uomo) dal colletto (punto di intersezione fra suolo e fusto della pianta), è maggiore di 60 cm, nonché le piante arboree che, generalmente, non raggiungono tali dimensioni per caratteristiche proprie della specie; per le conifere non autoctone tale dimensione è aumentata a cm 80.
- b) gli alberi policormi, ovvero formati da più tronchi, quando la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate a m 1,30 dal suolo, è maggiore di 60 cm;
- c) gli alberi che, pur non avendo ancora le dimensioni sopra indicate, sono stati piantati in sostituzione di alberi abbattuti, previsti da progetti di riqualificazione paesaggistica e ambientale o a seguito di interventi edilizi di nuova realizzazione o di piani attuativi;
- d) gli alberi appartenenti a specie di particolare pregio ornamentale e paesaggistico, quali Agrifoglio (*Ilex aquifolium*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Cipresso (*Cupressus sempervirens*), Noce Comune (*Juglans regia*), Pino Domestico (*Pinus pinea*), Sorbi (*Sorbus sp.pl.*), Sughera (*Quercus suber*), Tasso (*Taxus baccata*), oppure, in riferimento a specie di lento sviluppo, quando la circonferenza del tronco misurata come indicato alle precedenti lettere a) e b) è maggiore di 30 cm: Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*), Corbezzolo (*Arbutus unedo*), Farnia (*Quercus robur*), Maggiociondolo (*Laburnus anagyroides*), Rovere (*Quercus petraea*), Tamerici (*Tamarix sp.pl.*);
- e) le siepi pubbliche o private qualora rivestano particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, rilevate ed elencate dall'Amministrazione Comunale.
- f) tutti gli alberi e arbusti posti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale in quanto disciplinato nel D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. ed i. (per la relativa procedura di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto previsto dalla disciplina nazionale ed adottato dall'ufficio Comunale competente per le autorizzazioni paesaggistiche).

2. Si applica nei seguenti ambiti:

- a) in tutte le aree di proprietà comunale, non soggette alla L.R. 39/2000 s.m. ed i., e in quelle per le quali vigono le norme del Regolamento Edilizio, di cui le norme del Regolamento del Verde costituiscono completamento e parte integrante;
- b) alle alberature collocate lungo le strade e le ferrovie;
- c) alle alberature di specie autoctone tipiche dell'areale mediterraneo o delle areale apuano del Comune, non soggette alla L.R. n. 39/2000 s.m. ed i., ubicate in filari o gruppi lungo capezzagne, fossi, rogge;
- d) in tutte le aree private sistemate a verde, ad eccezione delle zone e degli esemplari che sono soggetti alla disciplina di cui al successivo comma lettera b).

3. Non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) gli impianti arborei industriali quali pioppeti, frutteti e vigneti ed in generale le colture agrarie da reddito qui non menzionate;
- b) gli alberi ricadenti nella disciplina delle zone boscate e agricole normate dalla Legge Regionale n. 39/2000 s.m. ed i.;

c) gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi vigenti;

d) le piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche.

e) al di fuori delle aree agricole e forestali, delle aree a vincolo paesaggistico o soggette ad altri vincoli sovraordinati per le quali valgono le disposizioni e i vincoli delle normative di riferimento, è liberamente eseguibile il taglio, semprechè la pianta non rientri tra quelle classificabili come "piante monumentali", degli alberi appartenenti alle seguenti specie arboree esotiche, infestanti e comunque non caratterizzanti il nostro territorio:

Larix occidentalis (Larice occidentale)

Larix laricina (Larice d'America)

Cupressus macrocarpa (Cipresso di Lambert)

Cupressu arizonica (Cipresso dell'Arizona)

Cupressus glabra (Cipresso glabro)

Chamaecyparis nootkatensis (Cipresso di Nootka)

Chamaecyparis lawsoniana (Cipresso di Lawson)

Tuja sp.

Juglans nigra (Noce nero d'america)

Juglans cinerea (Noce bianco)

Carya sp.

Magnolia X Soulangeana (Magnolia di Soulange)

Ailanthus altissima (Ailanto)

Rhus sp. (sommaco)

Acer negundo (Acero americano – Negundo)

Albizzia julibrissim (Acacia di Costantinopoli)

Gleditschia triacantuhos (Gleditsia spinosa)

Sophora japonica (Sofora del Giappone)

Eucalyptus sp (Aucalipto)

Art. 4 - Piante monumentali

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di redigere ed aggiornare l'elenco delle "Piante monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico anche in aggiunta all'elenco disposto da Ministero dei beni ambientali allegato alla L.R. 60/98 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" e ss.mm. e ii..

2. Si intende per pianta monumentale un esemplare arboreo che possenga almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) diametro del fusto, misurato a 1,30 m dal suolo, maggiore di 80 cm;
- b) appartenente ad una specie botanica rara nel territorio;

- c) età maggiore di 200 anni;
- d) collegata ad eventi storici documentati;

3. Gli interventi sulle piante monumentali sono soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 5, con le modalità previste dall'art. 6 comma 2 e dovranno essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo del competente ufficio Comunale per la tutela del verde pubblico a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

4. L'Amministrazione Comunale può prescrivere o vietare interventi sulle piante monumentali e si impegna a collaborare per la migliore gestione delle piante stesse.

5. Nel caso in cui un progetto edilizio interferisca con piante in possesso delle caratteristiche di cui al precedente comma 2, il progetto edilizio stesso dovrà essere adeguato nel rispetto dell'esemplare di particolare pregio.

6. Le piante monumentali devono essere oggetto di tutti possibili interventi atti a garantirne la conservazione e la sopravvivenza ma, qualora da approfondite analisi agronomiche, fitosanitarie, redatte secondo le metodologie V.T.A, S.I.A, S.I.M. o di altro tipo, purché rientrino tra quelle riconosciute valide scientificamente o generalmente utilizzate a tali scopi, emergano un'elevata pericolosità e classe di rischio tali da non poterne consentire il mantenimento, la pianta potrà essere abbattuta. Le analisi svolte devono essere redatte da un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b).

Art. 5 - Autorizzazione per interventi di piantagione, trapianto, abbattimento e potatura

1. E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte del Comune per:

a) nuove piantagioni in piena terra in terreni oggetto di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione o per interventi legati all'approvazione di piani attuativi; per questo tipo di interventi è consigliabile attenersi all'elenco delle specie consigliate in allegato A ed è comunque vietato mettere a dimora piante appartenenti alle specie botaniche indicate in allegato B.

b) trapianto di individui arborei, inteso come spostamento da una posizione ad un'altra di un albero cresciuto in piena terra; è vietato in ogni caso il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 60 cm, ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo;

c) abbattimento di individui arborei di cui all'art. 3; ad ogni abbattimento, di norma, deve seguire a compensazione la messa a dimora di uno o più soggetti arborei come disciplinato dall'art.8;

d) è fatto divieto di eseguire la capitozzatura degli esemplari arborei, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, tranne casi specifici che devono essere sottoposti ad autorizzazione da parte del Comune, in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale. In particolar modo sono vietati i tagli su grosse branche, nonché la capitozzatura sugli esemplari appartenenti al genere botanico *Platanus*, i quali devono comunque essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17.04.98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 01/06/1998 e della Circolare Ministeriale applicativa del 28.06.98 n. 33686 e s.m. e i..

e) gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente articolo, ma nel rispetto dei suoi principi e previo parere di un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1

lettere b), dipendente presso l'Ufficio Comunale competente per il Verde Pubblico o consulente esterno.

f) il cittadino che abbatta un esemplare arboreo non soggetto ad autorizzazione perché rientrante tra le specie botaniche elencate alla lettera e) dell'art.3 comma 3 o perché non abbia le caratteristiche dimensionali previste dalle lettere a) e b) dell'art.3 comma 1, può inviare all'ufficio Comunale competente per il Verde Pubblico una comunicazione di avvenuto abbattimento.

Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico e nell'ambito dei nuovi progetti di verde pubblico, arredo e sistemazione urbana realizzati dall'Amministrazione stessa, dovrà essere richiesto il parere dell'ufficio del verde.

2. Sono esclusi dal precedente comma gli interventi di cui all'art. 3 comma 3.

3. La potatura ordinaria è consentita senza autorizzazione comunale. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma senza validi e giustificati motivi tecnici o effettuare potature che comportino squilibri fisiologici o inneschino problematiche strutturali.

Poiché un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti, a tal proposito è necessario ricordare le seguenti regole generali:

- la riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
- l'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco;
- le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetti e/o funghi patogeni e l'uso di stucchi o mastici non ne riduce la vulnerabilità;
- non asportare oltre il 30% della superficie fotosintetizzante;
- non recidere rami con diametro superiore a 10 cm.

La potatura è definibile come una serie di interventi fatti con lo scopo di modificare il normale modo di vegetare e fruttificare di una pianta. In ambito urbano è effettuata per l'eliminazione di rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti, altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

I tagli, intesi come l'atto fisico di recisione di un ramo, dovranno essere netti e rispettare il collare del ramo sulla parte residua, senza lasciare monconi, senza intaccare o recidere il collare stesso e senza generare capitozzi. Per collare del ramo si intende il luogo in cui il legno del fusto ed il legno del ramo si sovrappongono creando una fascia di reazione biologica impermeabile agli agenti patogeni.

Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.).

4. Le potature per tutte le specie devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e la apertura delle gemme delle specie a foglia caduca, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa della pianta e a causarne il minor danno possibile.

5. Gli interventi di cui al comma 1 lettera b), c) e d) sono ammissibili solo:

- a) Se riducono o annullano situazioni di pericolo; ad esempio, in caso di alberi pericolanti che mettono a repentaglio in modo diretto o indiretto la sicurezza del cittadino;
- b) Per cause fitopatologiche; ovvero l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- c) Per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici;
- d) Per documentata necessità agronomica, quale competizione con altre essenze o eccessiva vicinanza ai manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;
- e) Per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
- f) Per rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni, purché sia dimostrato da adeguata documentazione che sarà valutata dall'ufficio competente al rilascio;
- g) Nei casi di contrasto con le norme dettate da norme regionali e statali come ad esempio il Codice della Strada.
- h) Per qualsiasi altro motivo dimostrabile e che arrechi disagio a persone con disabilità fisiche;
- i) Per attuazione di nuovi interventi edilizi;
- j) Per attuazione di interventi edilizi (in tal caso si rimanda alle procedure del successivo articolo 6 commi 2,3 e 4);

Art. 6 – Modalità per la richiesta dell'autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all'art. 5 comma 1. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Servizio competente per la gestione del Verde del Comune di Camaiore corredata da:

- a) Relazione fitosanitaria redatta e sottoscritta da un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b).

La relazione fitosanitaria non dovrà essere presentata nei seguenti casi:

1. per gli interventi di cui all'art. 5 comma 5 lett. f);
2. nei casi in cui la pianta risulti evidentemente senescente.

b) Esauriente documentazione fotografica, con indicazione numerica e progressiva delle piante per cui si richiede l'autorizzazione.

c) Planimetria catastale, estratto aereofotogrammetrico o di Regolamento Urbanistico in scala adeguata per consentirne la precisa identificazione del lotto e la precisa localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione; in caso di abbattimento o di trapianto devono essere individuate le piante da abbattere o da spostare e indicata la localizzazione finale degli alberi oggetto di trapianto o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione come da art.8. Si potrà, documentando con idonee spiegazioni, altresì indicare i motivi per i quali non si ritiene opportuno o possibile lo spostamento.

d) Elenco esaustivo delle motivazioni per le quali si richiede l'autorizzazione.

e) Per gli interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, effettuati su piante del genere *Platanus*, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 17/04/98 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano *Ceratocystis fimbriata*", è obbligatoria la preventiva Autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, la quale dovrà essere allegata alla domanda di cui al comma 1 del presente articolo (il modulo per la richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario è reperibile sul sito della Regione Toscana Servizio Fitosanitario).

L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella indicata dal presente Regolamento.

2. Per gli interventi di maggiore complessità, o che vadano ad alterare sostanzialmente le caratteristiche vegetazionali del sito, anche ricadenti in aree oggetto di interventi, si richiede la presente documentazione, in aggiunta a quella prevista al precedente comma 1:

Progetto di Riqualficazione Paesaggistica e Ambientale. I contenuti minimi del progetto sono i seguenti:

- Planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:200) con indicato:
 - lo stato attuale dell'area a verde con la reale ubicazione della/e essenza/e arboree presente/i, con riportata la proiezione al suolo delle chiome (copertura vegetale), la specie botanica e con evidenziata/e la/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione;
 - lo stato di progetto con indicato il nuovo stato dell'area a verde, con la proiezione al suolo delle chiome e con evidenziata la nuova ubicazione della/e pianta/e messa/e in sostituzione di quella/e oggetto di abbattimento;
 - lo stato sovrapposto.
- Relazione (di tipo paesaggistico per le aree individuate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 s.m. ed i.) riportante almeno le caratteristiche dei luoghi, le tipologie botaniche presenti caratterizzanti il contesto ambientale.
- Per la/e sola/e pianta/e di cui si richiede l'autorizzazione, indicare la specie botanica, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 1,30 m dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 1,30 m dal suolo, qualora la pianta sia costituita di più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio, etc.), lo stato fitosanitario e una valutazione visiva di stabilità. In caso di abbattimento si dovrà indicare le motivazioni per cui si richiede l'autorizzazione e le eventuali motivazioni per le quali non si ritiene agronomicamente corretto o opportuno mettere a dimora nuovi esemplari arborei in sostituzione di quelli oggetto di abbattimento. Inoltre si deve precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si intendono piantare in sostituzione (vedi art.7); in caso di trapianto devono esserne indicate le modalità, tecniche ed epoca dell'operazione.
- Solo nel caso di piani attuativi il progetto deve contenere degli appositi elaborati tecnici (in scala 1:20) con sezioni dell'area di sistemazione del contorno al colletto e della buca di messa a dimora degli esemplari arborei, al fine di valutare la quantità e la qualità del suolo a disposizione dell'apparato radicale e dello spazio necessario ad un corretto sviluppo delle giovani piante. Dai dettagli esecutivi proposti devono emergere la profondità di messa a dimora, la profondità e la larghezza della buca, la qualità del materiale di riempimento, la eventuale presenza di drenaggi, la tipologia di tutori adottati e di eventuali

protezioni previste all'apparato radicale ed al fusto e le eventuali modalità di pacciamature previste.

Il Progetto deve essere redatto da un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b).

3. Si intendono per interventi che vadano ad alterare sostanzialmente le caratteristiche vegetazionali del sito, quelli che:
 - a) in tutto il territorio Comunale interessino un numero di esemplari arborei di alto fusto maggiore o uguale a 5.
 - b) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 s.m. ed i., interessino un numero di esemplari arborei di alto fusto maggiore o uguale a 3.
4. Per gli interventi che si rendano necessari a fini edilizi o di riqualificazione urbanistica che non vadano ad alterare sostanzialmente le caratteristiche vegetazionali del sito (precedente comma 3, alle cui modalità operative si rimanda), è necessario produrre, oltre alla documentazione minima prevista al precedente comma 1, la presente documentazione anche a firma dello stesso progettista dell'intervento edile:

Planimetria in scala adeguata (1:100 o 1:200) con indicato:

- lo stato attuale dell'area a verde con la reale ubicazione della/e essenza/e arboree presente/i, con riportata la proiezione al suolo delle chiome (copertura vegetale), la specie botanica e con evidenziata/e la/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione;
- lo stato di progetto con indicato il nuovo stato dell'area a verde, con la proiezione al suolo delle chiome e con evidenziata la nuova ubicazione della/e pianta/e messa/e in sostituzione di quella/e oggetto di abbattimento;
- lo stato comparato.
- Relazione tecnica con illustrazione delle motivazioni progettuali dell'intervento proposto e descrizione della necessità di ricorrere al taglio delle essenze arboree esistenti.

5. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta, utilizzando l'apposito modello allegato al presente regolamento, al Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano.

6. Le autorizzazioni rilasciate per motivazioni differenti dall'intervento edilizio hanno validità 7 (sette) mesi a partire dalla data di notifica. Alle disposizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

7. Nel caso in cui l'autorizzazione per gli interventi di cui all'art.5 venga negata, il settore competente al rilascio dell'autorizzazione emetterà, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990, il "preavviso di provvedimento negativo" dando la possibilità al richiedente di presentare:

- a. nel termine limite di 10 giorni le proprie osservazioni;
- b. nel termine limite di 20 giorni, come integrazioni alle proprie osservazioni, una perizia comprovante la precaria stabilità degli alberi redatta da un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b), redatta secondo le metodologie V.T.A, S.I.A, S.I.M. o di altro tipo, purché rientri tra quelle riconosciute valide scientificamente o generalmente utilizzate a tali scopi.

c. i termini per l'adozione del provvedimento finale sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

8. Valutando le integrazioni di cui al precedente comma e in particolare nel caso in cui emerga, dalle integrazioni di cui alla lettera b), che la/e pianta/e oggetto di autorizzazione per gli interventi di cui all'art.5 sia effettivamente in precarie condizioni di stabilità o possa arrecare danni a cose e persone, il settore competente alla gestione e tutela del verde, potrà modificare il parere e acconsentire quindi all'autorizzazione.

9. Alla scadenza dei termini indicati al comma 7 e in mancanza delle integrazioni, il settore competente al rilascio dell'autorizzazione, adotterà il provvedimento finale.

10. La presentazione dei progetti di cui al comma 4 o al comma 2 (per aree interessate da interventi edilizi) deve avvenire contestualmente alla presentazione degli altri elaborati di progetto presso l'ufficio competente.

11. Gli interventi che, su valutazione del tecnico comunale, ricadano in aree pertinenti ad abitazioni, ma che abbiano caratteristiche forestali per tipologia di copertura e densità arborea, dovranno essere trattati come interventi forestali e non occorrerà la presentazione di un Progetto di Riqualificazione Paesaggistica e Ambientale. L'autorizzazione potrà quindi essere rilasciata anche senza la presentazione di un progetto di riqualificazione paesaggistica ambientale e il tecnico comunale valuterà gli eventuali reimpianti con specie arboree e valuterà l'entità del deposito cauzionale.

Art. 7 – Autorizzazione per abbattimento urgente

1. Si intende per abbattimento urgente, la necessaria eliminazione in tempi rapidissimi di un esemplare arboreo che sia nelle imminenti condizioni di schianto o sia causa di particolari condizioni di rischio.

2. Tale autorizzazione sarà concessa solamente per casi particolari, ovvero casi in cui la pianta manifesti reali ed eclatanti possibilità di cadere al suolo, sia a causa di eventi biotici che interessino una elevata porzione degli organi vegetali (per esempio marciumi interni ai tessuti legnosi, con evidenti sintomi anche all'esterno degli organi interessati) e che si aggravino velocemente, sia che per eventi abiotici (ad esempio danneggiamenti da fulmini, improvvise inclinazione dei fusti per cedimenti dell'apparato radicale o per eventi climatici improvvisi e non prevedibili) che abbiano causato un repentino deperimento della pianta o la morte della stessa.

3. Nel caso in cui la pianta non manifesti i sintomi evidenti di cui al comma precedente, dovrà essere soggetta alla normale prassi autorizzativa prevista dall'art.6.

4. Nel caso in cui sia necessario procedere ad un abbattimento urgente, il proprietario della pianta dovrà inviare al Comune una comunicazione mediante PEC o un telegramma nel quale dovrà specificare il luogo in cui si trova la pianta da abbattere, in quanto ad imminente rischio di caduta;

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico la stessa comunicazione o telegramma dovrà essere inviata anche alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per i Beni Architettonici e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Alla comunicazione o telegramma sopra indicato dovrà seguire, entro i due giorni successivi, la consegna presso l'ufficio competente della seguente documentazione:

- una comunicazione nella quale vengono evidenziate le cause che hanno determinato la necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei;
- esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta;

- relazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. a)

Il Servizio preposto procederà ad emettere apposita autorizzazione urgente od Ordinanza del Sindaco nel caso in cui sia interessata un'area soggetta a vincolo paesaggistico.

Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità il proprietario, entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvenuto abbattimento urgente, dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b). In tal caso il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.

5. Nel caso in cui non emergano fattori comprovanti la reale situazione di rischio, il Servizio Comunale competente per la gestione del verde urbano considererà l'abbattimento effettuato, alla pari di un abbattimento eseguito senza le necessarie autorizzazioni e, pertanto, applicherà la sanzione amministrativa prevista all'art. **18** del presente regolamento.

6. Le fasi successive al taglio seguiranno poi il normale iter procedurale, previsto dall'art.8, per il reimpianto in sostituzione.

Art. 8 - Piantagioni in sostituzione

1. Per preservare le condizioni paesaggistiche di luoghi caratterizzati da specie particolarmente rappresentative o di quelli sottoposti a vincolo paesaggistico, è necessario mantenere, all'interno del territorio comunale, la presenza di alcune specie arboree.

2. Il fine del presente regolamento è la corretta gestione del patrimonio arboreo. Il cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter eliminare le fonti di rischi o pericoli che possono essere legate alla presenza delle piante, contestualmente concorrendo alla tutela del patrimonio arboreo. Il cittadino e la pubblica amministrazione collaborano, ciascuno secondo quanto di propria competenza, alla conservazione del patrimonio arboreo quale bene comune.

3. In caso di autorizzazione al taglio di esemplari arborei (artt. 6 e 7), al fine di permettere il mantenimento della consistenza del patrimonio arboreo esistente e l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà obbligatoriamente piantare uno o più individui arborei, proponendo tra esemplari arborei di "prima grandezza", elencati all'allegato A parte 1 o in alternativa procedere con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo.

4. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta, garantiti virus esenti.

5. Nella gestione del verde, il cittadino:

- a) dovrà dare preferenza alle soluzioni progettuali che diano la possibilità di mettere a dimora il maggior numero di esemplari arborei in compensazione di quelli abbattuti; ciò coerentemente con lo spazio a disposizione e in funzione dello sviluppo dei vegetali arborei scelti per la sostituzione. In caso di impossibilità di sostituire tutti gli esemplari arborei abbattuti, con altri di prima grandezza, si potranno prevedere soluzioni progettuali coerenti con quanto indicato nel presente comma lett. b) e c)

b) Qualora risulti impossibile, ovvero inopportuno, compensare gli esemplari abbattuti con altri esemplari di alto fusto di prima grandezza, in ragione del fatto che poiché è necessario rispettare le distanze minime dai confini previste dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, e/o poiché vanno rispettate le distanze previste dal Codice della Strada e/o poiché vanno posti

in essere tutti i necessari espedienti per evitare che in caso di condizioni meteo avverse o eccezionalmente negative l'alberatura diventi un elemento di pericolo o danni per cose o persone, si potrà considerare compensata la sostituzione quando sia messa in sostituzione degli esemplari abbattuti almeno una pianta di seconda grandezza scelta fra le specie botaniche elencate nell'allegato A Parte 2.

c) Previo accordo con il Dirigente o suo delegato nel settore competente al rilascio delle autorizzazioni, nel caso di mancata compensazione, è obbligato a mettere le piante in sostituzione su terreni di proprietà comunale o di altra proprietà, purché autorizzato dal proprietario del terreno destinatario.

6. Qualora il tecnico comunale, accerti l'impossibilità di procedere alla sostituzione dell'esemplare, il richiedente verrà autorizzato all'esecuzione di sostituzioni con modalità differenti rispetto a quanto indicato al precedente comma oppure all'abbattimento senza sostituzione. In quest'ultimo caso, il richiedente non sarà tenuto al reimpianto in sostituzione, ma sarà trattenuta la cauzione depositata, la quale verrà impiegata per mettere a dimora in altre aree verdi comunali nuove piante.

7. Il richiedente, esegue un versamento al Comune, a titolo di deposito cauzionale, predisposto dal Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano, tramite l'Ufficio Ragioneria Comunale e la Tesoreria Comunale, dall'importo così determinato e valido anche per i progetti di riqualificazione paesaggistica e ambientale:

- a) per un unico esemplare autorizzato all'abbattimento, € 240,00
- b) per un numero di esemplari, autorizzati all'abbattimento, compreso fra 2 e 4, € 500,00
- c) per un numero di esemplari, autorizzati all'abbattimento, compreso tra 5 e 10, € 1.000,00
- d) per un numero di esemplari, autorizzati all'abbattimento, compreso tra 11 e 20, € 1.500,00
- e) per un numero di esemplari, autorizzati all'abbattimento, maggiore di 21, € 2.500,00
- f) per ogni singola pianta monumentale (art.4) € 3.500,00

8. Il Comune provvederà alla restituzione del deposito cauzionale solo dopo che il richiedente comunicherà al Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano l'avvenuta sostituzione dell'esemplare/i abbattuto/i, avendo rispettato le modalità indicate al presente articolo o nel "Progetto di riqualificazione paesaggistica ambientale" presentato e, dopo che il tecnico comunale incaricato avrà eseguito il sopralluogo atto a verificarne l'effettiva sostituzione e l'attecchimento. Le piante messe in sostituzione dovranno essere oggetto delle manutenzioni necessarie a garantirne la vitalità e in modo tale da evitare che le stesse non costituiscono pericolo per il proprietario e per la comunità. In mancanza di attecchimento della stessa, il proprietario dell'area deve procedere alla sua ulteriore sostituzione con identica pianta o comunque con altra pianta di cui alle parti 1 o 2 dell'allegato A.

9. Qualora, dopo sopralluogo di verifica sull'effettiva sostituzione dell'esemplare/i abbattuto/i il tecnico comunale verifichi la mancata osservazione di quanto stabilito al comma 5 alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sarà applicata la sanzione prevista all'art. 19.

10. Per casi specifici o che presentino condizioni particolari e per il buon senso realizzativo dell'opera, il tecnico comunale può indicare prescrizioni diverse da quanto disciplinato nel presente Regolamento.

11. Il Dirigente o suo delegato nel Settore competente al rilascio delle autorizzazioni, a seguito di documentata richiesta da parte del richiedente, anche tramite presentazione di un progetto di

riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area verde privata oppure previo parere di un tecnico esperto in materia di verde urbano così come indicato all'art. 2 comma 1 lett. b) che a vario titolo sia a disposizione dell'amministrazione Comunale, può autorizzare il richiedente, stesso anche diversamente da quanto disciplinato dal comma 3 e comma 5 lett. a) e b) del presente articolo.

12. In prossimità di case, strade pubbliche o private, parcheggi o edifici di qualsiasi destinazione sono fortemente sconsigliabili le conifere appartenenti ai generi Pinus, Cedrus e Abies (per i frutti eccessivamente pesanti che possano essere fonte di rischio per gli utenti), in quanto il loro portamento non è consono a causa della scarsa resistenza del legno e per l'elevata propensione al cedimento.

Art. 9 – Linee guida progettuali nelle nuove piantagioni

1. In caso di nuove piantagioni si privilegiano le essenze arboree di specie autoctone o naturalizzate scelte prioritariamente tra quelle riportate nella parte 2 dell'allegato A, prestando particolare attenzione a non mettere a dimora gli esemplari indicati nell'allegato B.

In ogni caso:

a) è ammessa la piantagione di specie pur non incluse nell'allegato A e comunque non incluse nell'allegato B;

b) è preferibile non procedere alla piantumazione di specie arboree il cui sviluppo le rende poco resistenti al vento e caratterizzate da apparato radicale non sviluppato o, comunque, debole.

2. Il Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano, in sede di esame delle richieste di autorizzazione di cui all'art. 6 e 7, è preposto alla valutazione delle essenze arboree indicate e verifica la congruità delle specie in considerazione delle condizioni ambientali, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle stesse.

3. Nella scelta delle specie da piantare occorre seguire i seguenti requisiti:

- adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- assenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- assenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta (con particolare riferimento alla chioma, al fusto e alle radici), quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..;
- sviluppo di un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora e in grado di contribuire alla sicurezza e alla stabilità del terreno e dei versanti, con fine di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
- assenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta;
- Presenza e sviluppo di un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;

- Presenza e sviluppo di una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa e con apice vegetativo non cimato;

4. Il periodo per la messa a dimora deve essere il periodo del riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme). Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario procedere nel diligente rispetto delle norme tecniche previste dalla scienza agraria e forestale.

5. Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m ed .i., nella realizzazione di nuove aree a verde e nei nuovi impianti, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, la densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare di cui alla parte 1 o 2 dell'allegato A ogni 150 mq di area verde.

6. Nella realizzazione del verde per parcheggi o nei viali alberati, al fine di garantire un idoneo sviluppo dei vegetali e una corretta manutenzione si dovranno rispettare le distanze minime tra i vari vegetali dettate nella successiva tabella.

Distanze minime tra soggetti arborei diversi

	Piante di prima grandezza	Piante di seconda grandezza	Piante di prima o seconda grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Piante di prima grandezza	12,00 m da fusto a fusto	10,00 m da fusto a fusto	8,00 m da fusto a fusto
Piante di seconda grandezza	10,00 m da fusto a fusto	8,00 m da fusto a fusto	6,00 m da fusto a fusto
Piante di prima o seconda grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare	8,00 m da fusto a fusto	6,00 m da fusto a fusto	4,00 m da fusto a fusto

Qualsiasi piantumazione dovrà rispettare le norme di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti oltre che dal buonsenso e dalla prudenza.

I fusti delle piante dovranno essere protetti da eventuali urti di autoveicoli, motoveicoli o altro, tramite apposite protezioni di varia forma e materiale purché funzionali a tale scopo.

7. Nella realizzazione del verde nei parcheggi o dei viali alberati stradali, nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- fogliame caduco;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di spine.

8. In prossimità di case, strade pubbliche o private, parcheggi o edifici di qualsiasi destinazione sono fortemente sconsigliabili le conifere appartenenti ai generi Pinus, Cedrus e Abies (per i frutti eccessivamente pesanti che possano essere fonte di rischio per gli utenti). in quanto il loro portamento non è consono alle aree di parcheggio per la scarsa capacità ombreggiante, per la

scarsa resistenza del legno e per l'elevata propensione al cedimento.

Art. 10 - Esonero di autorizzazione

1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

2. Si prescinde, altresì, dalle previste richieste di autorizzazione quando siano vigenti ed efficaci provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti o, comunque, finalizzati alla protezione civile che in tal senso dispongono espressamente.

Art. 11 - Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso l'adozione

1. L'A.C., tramite bando pubblico, può concedere a terzi, esclusi i partiti politici e altri soggetti all'evidenza inidonei allo svolgimento del servizio, la gestione o mera manutenzione di aree di verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione e manutenzione. La concessione della gestione o manutenzione di aree verdi verrà regolata da apposita convenzione di adozione dell'area a verde, sottoscritta tra le parti, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. L'adottante non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo o rimborso spese. In caso di affidamento della gestione potrà essere previsto un corrispettivo a favore del Comune.

2. L'ufficio Verde Pubblico effettuerà controlli periodici per la verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dall'adottante con la stipula della convenzione;

3. Con atto di Giunta Comunale verranno individuate, nell'ambito del territorio comunale, eventualmente anche per tipologie, le aree verdi adottabili, nonché le relative modalità di loro manutenzione e gestione.

4. Sopra alcune tipologie di spazi di verde pubblico, ossia parchi, piazze, rotatorie, giardini e aree assimilabili per caratteristiche e grandezza, potrà essere esposta una targa con la sola indicazione del nominativo del soggetto adottante, le cui forme, colori e dimensioni saranno stabilite dalla convenzione e saranno uguali per ogni tipologia di area. Dette targhe non costituiscono "spazi pubblicitari" soggetti ad autorizzazione da parte dell'ufficio affissioni e non sono soggette al pagamento di alcun canone o corrispettivo.

5. Sono, in ogni caso, escluse le adozioni che abbiano, anche indirettamente, l'effetto di diffondere messaggi lesivi dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana e che siano contrari al buon costume.

6. Il Comune di Camaione non sarà responsabile per i danni cagionati a cose o persone derivanti dalla gestione o manutenzione dell'area a verde affidata.

Art. 12 - Concessione di aree destinate a verde pubblico

1. Può essere autorizzato l'uso di spazi destinati a verde pubblico per l'effettuazione di singole cerimonie e/o attività ludico ricreative senza scopo di lucro, previa autorizzazione dell'Ufficio competente il quale dovrà informare gli Uffici interessati per eventuali prescrizioni.

2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, individua le aree di cui al comma precedente e la relativa tariffa per l'uso.

Art. 13 Divieti e prescrizioni

1. E' tassativamente vietato:

- ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare e tagliare alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno e minerali;
- la messa a dimora di piante alloctone salvo parere favorevole dell'ufficio competente;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
- il danneggiamento delle fontane nonché gettare nelle medesime e nei corsi d'acqua oggetti solidi o liquidi;
- usare impropriamente le strutture ludiche;
- accendere fuochi liberi nei periodi di divieto;
- soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
- tenere cani liberi senza il prescritto guinzaglio, con esclusione delle aree adibite a sgambatoio;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di creare qualsivoglia tipo di danno;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma precedente è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 20, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

Art. 14 - Salvaguardia fitopatologica

1. I sintomi di malattie o di morte di soggetti arborei dovranno essere tempestivamente segnalati al Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano dal proprietario o da chiunque ne venga a conoscenza. E' fatto obbligo al proprietario di abbattere l'albero malato se non esiste la possibilità di trattamento fitosanitario, previa autorizzazione e secondo le modalità di cui all'art. 6.

2. Sono vietati i trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi a calendario, cioè con scadenza fissa, oppure di tipo preventivo, cioè quando il trattamento sia effettuato in assenza del patogeno ma in attesa di un ipotetico attacco (tale trattamento può essere giustificato solamente quando il mondo scientifico, Università, istituti Sperimentali, Agenzie per la tutela del territorio e di ricerca in campo agricolo e ambientale, si siano espressi sulla necessità del trattamento). E' permesso intervenire solo in caso di necessità e in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità. In ambito urbano è obbligatorio utilizzare prodotti ammessi in agricoltura biologica ed è obbligatorio segnalare con cartello di "Pericolo chimico" o di "Pericolo generico" il trattamento in corso, al fine di tutelare l'incolumità delle persone che si trovino nelle immediate vicinanze.

3. In caso di accertata necessità, rilevata dal Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, a seguito di ordinanza del Sindaco possono essere imposti e regolamentati i seguenti interventi:

- a) trattamenti fitosanitari, secondo le modalità prescritte, in caso di segnalati o accertati focolai di infezione o presenza di fitopatie causate da funghi, batteri, virus o altri microrganismi, nonché in presenza di attacchi di insetti fitofagi;
 - b) abbattimento di piante morte o gravemente deperite quando vi sia pericolo di diffusione di malattie;
 - c) distruzione di una qualunque parte vegetativa e riproduttiva della pianta che risultasse colpita da fitopatie o insetti fitofagi.
4. Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze entro i termini prescritti il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica ordinanza.
 5. È possibile eseguire trattamenti diserbanti al di fuori delle aree agricole purché sia ottenuto, da parte di chi intende distribuire tali prodotti, il nulla-osta della Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 6 co. 3 LRT 36/99 e s.m. e i..

Art. 15 - Lotta fitopatologica obbligatoria

1. Per la prevenzione della fitopatia fungina nota come "Cancro colorato del Platano" (*Ceratocystis fimbriata* f. platani), la cui lotta è resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale dal D.M. del 17.04.98 e D.M. 29/02/2012 è fatto obbligo di attenersi alle citate disposizioni.
2. Per la lotta obbligatoria alla "Processionaria del Pino" (*Thaumtopoea pityocampa*) valgono le disposizioni del D.M. del 17/04/98 e D.M. del 30/10/2007.
3. Per la lotta obbligatoria al "Fuoco Batterico" (*Erwinia amylovora*) valgono le disposizioni del D.M. 356 del 10/09/99.
4. Per la lotta obbligatoria al Punteruolo Rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) valgono le disposizioni del D.M. 07/02/2011.
5. Attenersi a tutte le eventuali altre leggi regionali e nazionali in materia di lotta obbligatoria a fitopatie specifiche e a insetti fitofagi qui non riportati.

Art. 16 - Difesa delle radici e del colletto

1. Per evitare che gli interventi sul terreno avvengano entro il perimetro della zona radicale e possano danneggiare anche gravemente la pianta, nella zona circostante al tronco in un raggio di m 2,50 sono vietate le seguenti operazioni:
 - a) scavi o ammassi di materiale;
 - b) deposito o versamento di sali, oli, liquidi acidi o basici o altre sostanze chimiche di qualunque natura;
 - c) asportazione di terreno.
2. L'Amministrazione Comunale può disporre l'accertamento tecnico di eventuali danni e disporre la riparazione. In caso di danneggiamento irreversibile o comunque sostanziale si procede come nel caso di abbattimento non autorizzato. Sono comunque fatte salve tutte le leggi e relative sanzioni in materia di tutela del terreno e della falda idrica da inquinamenti dovuti a sversamenti o depositi incontrollati di rifiuti o sostanze chimiche solide o liquide di qualsiasi tipo.

Art. 17 - Altri interventi prescritti

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, anche evitando che la vegetazione copra le lampade dei lampioni; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile, alberi, arbusti, frutti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale o ciclabile solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m 4 rispetto al piano stradale o ciclabile.

2. In caso di accertata necessità, rilevata dal Settore Comunale competente per la gestione del verde urbano o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo e ambientale, possono essere imposti l'abbattimento di alberi, o il taglio di rami o branche pericolanti o che si protendano sulle strade comunali, provinciali e statali e/o strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile e dal codice della Strada.

3. Qualora il privato non ottemperi alla pulizia in maniera spontanea a seguito di comunicazione o di Ordinanza entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifica in ordinanza.

3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento inerenti le distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private valgono tutte le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

TITOLO III- SANZIONI-ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 - Sanzione per abbattimento abusivo di piante di alto fusto

1. In base a quanto disciplinato all'interno del presente Regolamento e in particolar modo alle modalità di richiesta di abbattimento degli esemplari arborei, si intende per abbattimento abusivo di piante di alto fusto:

a) l'abbattimento degli esemplari di cui all'art.3 comma 1 senza le autorizzazioni previste per gli interventi di cui all'art.5 comma 1 lettera c);

b) Gli interventi di cui all'art.5 comma 1 lettere b) e d) eseguiti senza la necessaria autorizzazione e che abbiano causato la morte di esemplari arborei.

c) Gli interventi di cui all'art. 16 che abbiano causato la morte di esemplari arborei.

d) Gli interventi di cui all'art.7 comma 5.

2. Le violazioni a quanto stabilito nelle lettere del comma 1 prevedono il pagamento di un indennizzo pari al 30% del valore ornamentale e del danno biologico posseduto dall'esemplare arboreo, nel caso di latifoglie e pari al 5% nel caso di conifere. Ai fini del calcolo del valore ornamentale e del danno biologico si rimanda al metodo di stima di cui all'allegato E del presente regolamento.

Art. 19 - Sanzione per l'inadempienza alla sostituzione dell'esemplare abbattuto

1. L'inadempienza a quanto previsto dall'art.8 prevede una sanzione pari a € 500,00 per ogni esemplare non sostituito nonché la mancata restituzione del deposito cauzionale previsto all'art. 8 comma 7.

2. L'inadempienza a quanto previsto dall'art.8 prevede una sanzione da € 300 a € 500,00 per ogni esemplare non adeguatamente compensato come previsto dall'art. 8 comma 5 lett. b) e c) e comma 6.

Art.20 - Altre sanzioni

1. Per le violazioni relative all'art.5 comma 1 lettera b) si applica la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 250,00
2. Per le violazioni relative all'art. 5 comma 1 lettera d) è previsto il pagamento di un indennizzo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, con una riduzione del 20%.
3. Per le violazioni relative all'art.9 si applica la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00.
4. Per violazioni relative all'art. 14 si applica la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00 per trattamenti non autorizzati in prossimità di scuole di ogni genere e grado, parchi e giardini pubblici, ospedali e altri luoghi o infrastrutture particolarmente affollate al momento del trattamento.
5. Le somme derivanti dalle sanzioni previste (artt. 18, 19, 20) saranno utilizzate dall'amministrazione comunale per la messa a dimora di nuovi esemplari arborei in aree comunali, per la manutenzione, per l'arredo e il decoro della aree verdi comunali.
6. Nel caso in cui la condotta del privato integri gli estremi di una violazione sanzionata in modo più grave da altre norme (penali, amministrative ecc.) si applicherà la sanzione prevista dalle disposizioni specifiche.
7. Per le sanzioni si applica la normativa della L. N.689/1981.

Per le infrazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa nella misura minima e massima, secondo la disciplina stabilita dall'art.16, comma 1, della L. 24/11/1981, n.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo e tra le due la più conveniente.

Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

sanzione	da €	a €	Euro
Art. 19, comma 1	Euro 500,00		
Art. 19, comma 2	da Euro 300,00	a Euro 500,00	Euro 166,67
Art. 19, comma 2	da Euro 300,00	a Euro 500,00	Euro 166,67
Art. 20, comma 1	da Euro 80,00	a Euro 250,00	Euro 83,33
Art. 20, comma 3	da Euro 300,00	a Euro 500,00	Euro 166,67
Art. 20, comma 4	da Euro 300,00	a Euro 500,00	Euro 166,67

Art. 21 - Ripristino

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme del presente regolamento, l'Amministrazione ordinerà al trasgressore il reimpianto dello stesso esemplare arboreo abbattuto, nei modi e nei tempi previsti nella relazione dettagliata predisposta dall'Ufficio Tecnico. Qualora non fosse possibile il reimpianto dello stesso esemplare, l'Ufficio indicherà altra essenza idonea in relazione al luogo ed alla stagione in cui viene effettuato l'intervento.
2. Contro l'ordine di ripristino di cui al comma 1 è possibile proporre ricorso al TAR competente nei modi e termini indicati dalla L. 1034/71 e s.m.i.

Art. 22 - Procedimento

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia

Municipale del Comune di Camaiore, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati Volontari, secondo le varie discipline di riferimento.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Il Comune di Camaiore si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni e all'albo comunale "Libere forme associative" al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

4. Ai fini della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni e della relativa opposizione si rimanda alla normativa dettata dalla L. 689/81.

Art.23 - Entrata in vigore del presente Regolamento e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività e trascorsi 15 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, della Delibera Consiliare di approvazione. Sono contemporaneamente abrogate tutte le norme in contrasto eventualmente presenti in altri Regolamenti Comunali. Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento, si fa riferimento a tutte le leggi nazionali, regionali e leggi speciali emanate da altri organi statali o regionali.

2. Il presente Regolamento rimarrà validamente applicabile anche se la competenza nella gestione del verde urbano, dovesse essere trasferita ad altro ufficio o settore preposto a svolgere le medesime funzioni dell'attuale.

ALLEGATO A – Piante da utilizzare all'interno del territorio Comunale

PARTE 1 – Specie di prima grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantumazioni (sviluppo normalmente presunto oltre i 10 metri di altezza)

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 3 metri

Mettere a dimora esemplari con sviluppo della circonferenza del fusto non inferiore a 40 cm (circa 12 cm di diametro)

Acer campestre (Acerò)
Alnus glutinosa (Ontano nero)
Alnus incana (Ontano bianco)
Carpinus betulus (Carpino bianco)
Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)
Cupressus sempervirens (Cipresso)
Fraxinus ornus (Frassino / Orniello)
Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo)
Juglans regia (Noce comune)
Pinus pinea (Pino domestico)
Populus alba (Pioppo bianco)
Populus nigra (Pioppo nero)
Prunus avium (Ciliegio)
Quercus ilex (Leccio)
Quercus robur (Farnia)
Quercus petrae (Rovere)
Quercus pubescens (Roverella)
Quercus suber (Sughera)
Salix alba (Salice bianco)
Tilia sp.pl (Tigli)
Ulmus sp.pl. (Olmi)

PARTE 2 – Specie di seconda grandezza tipiche della zona o normalmente impiegate per le piantumazioni (sviluppo normalmente presunto inferiore ai 10 metri di altezza)

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 1,5 metri

Mettere a dimora esemplari con sviluppo della circonferenza del fusto non inferiore a 20 cm (circa 7 cm di diametro)

Arbutus unedo (Corbezzolo)
Citrus limon (Limone)
Citrus sinensis (Arancio)
Corylus avellana (Nocciolo)
Corylus maxima (Nocciolo lungo)
Crataegus monogyna (Biancospino)
Ficus carica (Fico comune)
Ilex aquifolium (Agrifoglio)
Juniperus communis (Ginepro)
Juniperus oxycedrus (Ginepro coccolone)
Laurus nobilis (Alloro)
Nerium oleander (Oleandro)
Malus sp.pl. (Meli)
Olea europaea (Olivo)
Pyrus sp.pl. (Peri)
Prunus sp.pl. (Susini)
Punica granatum (Melograno)
Quercus coccifera (Quercia spinosa)
Salix caprea (Salicone)
Sambucus nigra (Sambuco)
Sorbus sp.pl. (Sorbi)
Tamarix sp.pl. (Tamerice)

PARTE 3 – Specie arbustive tipiche della zona.

Distanza minima dai confini a cui mettere a dimora la pianta maggiore di 0,5 metri

Berberis vulgaris (Crespino)
Cistus sp.pl.(Cisti)
Mespilus germanica (Nespolo comune)
Olea europaea var. *sylvestris* (Olivastro / Oleastro)
Phillyrea angustifolia (Fillirea)
Phillyrea latifolia (Ilatro)
Pistacia lentiscus (Lentisco)
Rosmarinus officinalis (Rosmarino)
Viburnum sp.pl. (Viburno)

ALLEGATO B - Piante da evitare all'interno del territorio Comunale, in tutte le loro varietà e cultivars

Acer negundo (Acero negundo)
Acer palmatum (Acero palmato)
Acer saccharinum (Acero saccharino)
Ailanthus altissima o *A. glandulosa* (Ailanto)
Arundinaria japonica (Falso Bambù)
Cercis canadiensis (Siliquastro del Canada)
Gleditsia triacanthos (Spino di Giuda/Spinacristi)
Ligustrum lucidum (Ligustro giapponese)
Maclura pomifera (Maclura/Moro degli osagi)
Rhus typhina (Sommaco maggiore)
Rhus toxicodendron (Sommaco velenoso)
Robinia pseudoacacia (Robinia/Acacia)

ALLEGATO C – PIANTE PARTICOLARMENTE SENSIBILI A FITOPATIE GRAVI O OSPITI DI INSETTI SGRADITI

Nome scientifico	Nome comune	Sensibile a...
<i>Pyracantha</i> spp.	Agazzino	Colpo di fuoco batterico
<i>Cotoneaster</i> spp.	Cotognastro	Colpo di fuoco batterico
<i>Cydonia</i> spp.	Cotogno	Colpo di fuoco batterico
<i>Chaenomeles japonica</i>	Cotogno giapponese	Colpo di fuoco batterico
<i>Photinia</i> (= <i>Stranvaesia</i>) spp.	Fotinia – Stranvesia	Colpo di fuoco batterico
<i>Malus</i> spp.	Melo da fiore	Colpo di fuoco batterico
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo	Colpo di fuoco batterico
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespolo giapponese	Colpo di fuoco batterico
<i>Pyrus</i> spp.	Pero da fiore	Colpo di fuoco batterico
<i>Amelanchier</i> spp.	Pero corvino	Colpo di fuoco batterico
<i>Potentilla</i> spp.	Potentilla	Colpo di fuoco batterico
<i>Sorbus</i> spp.	Sorbi	Colpo di fuoco batterico
<i>Spiraea</i> spp.	Spirea	Colpo di fuoco batterico
<i>Euonymus japonicus / fortunei</i>	Evonimo giapponese	Cocciniglie
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano	Cameraria – Antracnosi
<i>Platanus acerifolia</i>	Platano	Cancro colorato – Tingide

ALLEGATO D. Domanda di autorizzazione al taglio

COMUNE DI CAMAIORE
PROVINCIA DI LUCCA

Marca da bollo 16,00 €

**Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI CAMAIORE**

Il sottoscritto				cod.fisc.
nato a	il	residente a		
in via	n.		CAP	
Tel.	fax	e-mail		
in qualità di	proprietario	amministratore	affittuario	altro
legale rappresentante della ditta proprietaria				
C.F. / P. IVA				con sede in
Pr.				
Via	n.		CAP	
Tel.	email			

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R 445/2000 E LA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI

CHIEDE

l'autorizzazione ad abbattere i seguenti alberi (indicare n. e specie):

nel terreno/immobile ubicato in Via N.
località/fraz.

Identificazione catastale	Foglio	Particella	Sub
Catasto Terreni			
Catasto Urbano			

per le seguenti motivazioni:

- la pianta ricade all'interno di aree oggetto di intervento edilizio (pratica n. _____ del _____)
- la pianta ricade all'interno di aree oggetto di Piani Attuativi
- la pianta presenta gravi fitopatie ed è a rischio di caduta
- la pianta è ormai senescente
- la pianta arreca danni alla proprietà
- altro:

A tal fine si trasmette la seguente documentazione:

- Relazione fitosanitaria redatta dalle figure professionali e i tecnici specificatamente abilitati in materia botanica, ambientale e fitopatologia come i Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, ecc. iscritti regolarmente al proprio Albo professionale;
- Planimetria con indicazione piante da abbattere e localizzazione delle piante in sostituzione (specie)
- Documentazione fotografica dettagliata delle piante da abbattere e della zona oggetto di reimpianto;
- In caso di comproprietà: delega di tutti i proprietari ad esclusione del sottoscrittore dell'istanza corredata da copia del documento d'identità;
- Piano di riqualificazione paesaggistica ambientale nei casi previsti dall'art.6 comma 2 e 3 del Regolamento Comunale del verde per la tutela del patrimonio arboreo e la salvaguardia degli spazi verdi;
- Altro:

Inoltre:

- (solo nel caso di interventi su platani)** il/i sottoscritto/i, a norma dell'art. 5 del DM 17/04/1998, dichiara/ano che è stata inviata richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale per l'esecuzione di interventi su platani.
- (solo nel caso di area soggetta a vincolo paesaggistico)** il/i sottoscritto/i dichiara di aver presentato apposita domanda presso il Servizio Pianificazione Territoriale per il rilascio di autorizzazione paesaggistica;

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano di impegnarsi a sostituire la/e suddetta/e pianta/e con altra/e secondo le modalità riportate all'art.8 del Regolamento Comunale per la tutela del verde.

Data

IL RICHIEDENTE

***Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal proprietario occorre anche la firma di quest'ultimo.

Il sottoscritto _____ in qualità di proprietario dell'immobile sul quale insiste/insistono gli/l'albero/alberi esprime il proprio assenso alla presente richiesta.

In fede

LA PROPRIETA'

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ABBATTIMENTO ALBERI

AREE NON SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

- ❑ Relazione fitosanitaria redatta da Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, ecc. iscritti regolarmente al proprio Albo professionale ;
- ❑ Planimetria con indicazione piante da abbattere e localizzazione delle piante in sostituzione (specie)
- ❑ Documentazione fotografica dettagliata delle piante da abbattere e della zona oggetto di reimpianto;
- ❑ In caso di comproprietà: delega di tutti i proprietari ad esclusione del sottoscrittore dell'istanza corredata da copia del documento d'identità;
- ❑ Piano di riqualificazione paesaggistica ambientale nei casi previsti dall'art.6 comma 2 e 3 del Regolamento Comunale del verde per la tutela del patrimonio arboreo e la salvaguardia degli spazi verdi;

AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (da produrre in triplice copia)

1. Richiesta da presentare all'ufficio competente per il rilascio della autorizzazione paesaggistica (Modulistica da reperire sul sito del Comune di Camaione).

Spett.le
Comune di Camaioire
P.zza San Bernardino 1
55041 Camaioire (LU)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE O AL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE

Io sottoscritto/a
nato/a a il
C.F.
residente a
via e n°
tel. email
in qualità di (indicare se comproprietario, amministratore o altro
.....

DELEGO

la Sig.ra/il Sig.
nata/o a il
residente a via e n°
.....

(barrare la casella interessata)

- alla PRESENTAZIONE**
- al RITIRO**

a mio nome e per mio conto della seguente documentazione:

.....
.....
.....
.....

A tal fine allego la fotocopia di un mio documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

luogo e data
delegante

firma del

ALLEGATO E

METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE

Questa metodologia di stima si applica per il calcolo della sanzione amministrativa da corrispondere nei casi previsti dagli artt. 15 e 17 del Regolamento del Verde di cui questo allegato è parte integrante.

Determinazione del **VALORE ORNAMENTALE** : $V_o = C_o \times I_d \times I_p \times I_u \times I_f$

Co - Indice relativo alla specie

Gli alberi hanno un valore ornamentale diverso a seconda della specie di appartenenza, per questo viene assunto come parametro la decima parte del valore di mercato (desunto da prezziari commercialmente validi tipo quello redatto annualmente dall'associazione AssoVerde) di piante, della medesima specie o varietà di quella abbattuta o danneggiata, aventi la circonferenza del tronco ad un metro da terra di cm 10-12 se trattasi di latifoglie o altezza di cm 150-175 se trattasi di conifere aumentato delle spese di approvvigionamento e messa a dimora.

Id – Indice relativo alle dimensioni

Tale indice tiene conto del tempo che la pianta ha impiegato per raggiungere le dimensioni attuali e viene calcolato in base alla circonferenza del tronco in cm misurata a 130 cm da terra. Se a causa dell'abbattimento non autorizzato la pianta fosse già stata rimossa e quindi fosse indeterminabile la sua circonferenza a 130 cm dal suolo, si considererà ai fini del calcolo del **Vo**, quella rilevata al punto di taglio.

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
da 10 a 14	0,5	200	20
da 15 a 22	0,8	220	21
da 23 a 30	1	240	22
40	1,4	260	23
50	2	280	24
60	2,8	300	25
70	3,8	320	26
80	5	340	27
90	6,4	360	28
100	8	380	29
110	9,5	400	30
120	11	420	31
130	12,5	440	32
140	14	460	33
150	15	480	34
160	16	500	35
170	17	600	40
180	18	700	45
190	19	800	50

Ip- Indice relativo alla posizione sociale

Gli alberi hanno un diverso valore ornamentale in relazione alla posizione sociale come indicato nella seguente tabella

Posizione sociale	Indice
Pianta isolata	2
in gruppi da 2 a 5 piante	1,8
Pianta in filare o in gruppi composti da più di 6 esemplari	1,4

Iu - Indice relativo alla posizione urbanistica

Gli alberi hanno un diverso valore ornamentale relativamente alla dislocazione nel territorio comunale. Le zone riportate in tabella sono individuate nella Tavola dei vincoli del Piano Strutturale

Altre aree	3

If – Indice fitosanitario

Gli alberi hanno un diverso valore ornamentale relativamente allo stato fitosanitario, agli interventi di potatura e ai danneggiamenti subiti. Se a causa dell'abbattimento non autorizzato la pianta fosse già stata rimossa e quindi fosse indeterminabile il suo indice fitosanitario, si considererà per il calcolo del **Vo** un indice pari a 3,5.

Stato fitosanitario	Descrizione	indice
molto buono	pianta sana e vigorosa	5
leggermente alterato	pianta di media vigoria ; ferite in corso di cicatrizzazione	3,5
alterato	Pianta di scarso vigore ; ferite non cicatrizzate , presenza di attacchi parassitari	2,5
deperiente	Pianta poco vigorosa ; presenza di attacchi fungini evidenti	1,5
Molto deperiente	Pianta a fine ciclo vegetativo, gravemente ammalata o morta	1